

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024, n. 36-8652

Preso d'atto e recepimento del verbale di confronto tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità firmato in data 03.05.2024 per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto di confronto regionale ex art. 7 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, in relazione a Prestazioni aggiuntive e Indennità di Pronto Soccorso. Relativi riparti alle AASSRR.



Seduta N° 458

Adunanza 27 MAGGIO 2024

Il giorno 27 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesis Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 36-8652/2024/XI

OGGETTO:

Preso d'atto e recepimento del verbale di confronto tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità firmato in data 03.05.2024 per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto di confronto regionale ex art. 7 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, in relazione a Prestazioni aggiuntive e Indennità di Pronto Soccorso. Relativi riparti alle AASSRR.

A relazione di: Icardi

Premesso che l'articolo 7 del C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità, triennio 2019-2021, conferisce alle Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso C.C.N.L., la possibilità di emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa nelle materie ivi indicate, ed in particolare in relazione a:

- prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), ai sensi della lett. b);
- piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234 e s.m.i., ai sensi della lett. j).

Viste le seguenti disposizioni normative in materia di prestazioni aggiuntive:

- art. 27, comma 8 C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità, triennio 2019-2021, che stabilisce che ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2, fermo restando il comma 3, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'effettuazione delle prestazioni disciplinate dal successivo articolo 89, commi 2 e seguenti, sulla base del regolamento adottato dalle Aziende o Enti, fermo

restando che l'esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati;

- art. 89, commi 2, 3, 4, 5 C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità, triennio 2019-2021, in forza dei quali è consentito alle Aziende ed enti del SSN richiedere in via eccezionale e temporanea ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari, ad integrazione delle attività istituzionali, le suddette ulteriori prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa o all'acquisizione di prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, la cui tariffa oraria è pari a 80 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed ente, elevabile fino a 100 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali, fermo restando che le Aziende ed Enti devono garantire annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo di tali prestazioni, al lordo degli oneri riflessi a carico del proprio bilancio, prendendo a riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 - detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità; tale limite è integrabile con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale. Sono inoltre fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al suddetto limite;

- art. 89, comma 6 C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità, triennio 2019-2021, in forza del quale qualora tra le predette prestazioni rientrino i servizi di guardia notturna, l'acquisizione delle stesse deve essere effettuato in conformità alle disposizioni contrattuali nazionali e nel rispetto delle linee di indirizzo regionali;

- art. 11, comma 1 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, in forza del quale, per l'anno 2023, le Aziende e gli Enti del SSN – per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni – possono ricorrere, per il personale medico, all'istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nei limiti degli importi di cui alla tabella B allegata al decreto citato, che assegna alla Regione Piemonte per il finanziamento dell'incremento in parola la somma di euro 3.665.458,00.

Viste le seguenti disposizioni normative in materia di indennità di pronto soccorso:

- art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 che stabilisce che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022"*;

- art. 1, comma 526 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 s.m.i. che stabilisce che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità"*;

- art. 79 C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità, triennio 2019-2021, in forza del quale a decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso compete una indennità di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio, importo che è riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore ed è incrementabile da ciascuna Aziende ed Ente in sede di contrattazione integrativa aziendale (ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. m)); tali importi sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art. 73, comma 4 lett. a);
- art. 73 C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità, triennio 2019-2021, che disciplina il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro, che prevede che:
 - al comma 3 lett. a), la parte variabile del fondo è incrementabile, tra il resto, della quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75, comma 2, con la decorrenza ivi indicata;
 - al comma 4 lett. a), agli utilizzi del fondo già previsto si aggiunge la corresponsione di cui all'art. 79 con le specifiche risorse di cui al comma 3, lett. a).
- art. 75, comma 2 C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità, triennio 2019-2021 che stabilisce che *“A decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo, le risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge n. 234/2021, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 526 della legge n. 197/2022, sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all'allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le Aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) (Confronto regionale), con integrale destinazione al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui all'art. 73, comma 3, lett. a) di tale articolo.”*;
- tabella A allegata al predetto C.C.N.L. che ai fini del riparto alle Regioni delle risorse in parola, indica quale coefficiente percentuale per la Regione Piemonte il 7,647 %;
- art. 7, comma 1 lett. h) C.C.N.L. Dirigenza Area Sanità, triennio 2019-2021 che prevede la possibilità per le Regioni, previo confronto con le OO.SS. firmatarie dello stesso, di emanare linee generali di indirizzo in materia di criteri di allocazione delle risorse che finanziano il trattamento accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l'intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale.

Considerata la necessità di emanare le linee regionali di indirizzo sulle predette materie al fine di:

- dare indicazioni alle AASSRR sull'utilizzo dell'istituto delle prestazioni aggiuntive ed in particolare definire la tariffa oraria per lo svolgimento delle stesse per l'anno 2024;
- consentire a tutti i dirigenti medici aventi titolo la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso ex art. 1 comma 293 L. 30 dicembre 2021 n. 234, così come incrementata dall'art. 1 comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 come integrato, per l'anno 2023, dall'art. 11 comma 3 D.L. 30 marzo 2023 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023 n. 56.

Dato atto che in data 03.05.2024 è stato firmato tra la Regione Piemonte e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità il *“Verbale di Confronto tra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza dell'Area Sanità per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto di confronto regionale ex articolo 7 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021”*;

il suddetto verbale di confronto, Allegato, sub 1, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, è così strutturato:

- *“Lett. b) Linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria)”*:
 - indicazione dei presupposti in presenza dei quali è possibile ricorrere all'istituto delle prestazioni aggiuntive;
 - ricognizione dei limiti contrattuali previsti quanto al costo complessivo a carico delle AASSRR ai fini della remunerazione dell'istituto in parola;
 - definizione della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive, per l'anno 2024, nei limiti delle risorse a disposizione e secondo quanto previsto dal succitato C.C.N.L., nella misura di euro 100,00, al

netto negli oneri riflessi in capo all'amministrazione.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, è stato dato atto che le risorse ivi previste, pari in totale a euro 3.665.458,00 - somma comprensiva degli oneri riflessi in capo all'amministrazione - e finalizzate a remunerare l'incremento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale dirigente medico nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri nell'anno 2023, sono già state assegnate alle AA.SS.RR. con D.G.R. 20-8466/2024/XI del 22 aprile 2024, sulla base del criterio del numero di ore di prestazioni aggiuntive effettuate nell'anno 2023 nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri; l'esito di tale riparto è riportato nella prima tabella del Verbale di confronto.

- “Lett. j) Piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234 e s.m.i.:
 - indicazione del criterio di riparto di tali risorse che - in considerazione della *ratio* dell'indennità di pronto soccorso - è stato individuato in rapporto al valore percentuale uniforme dei dipendenti della dirigenza Area Sanità delle singole Aziende al 31.12.2023 prestante servizio in attività di emergenza-urgenza ospedaliera;
 - predisposizione del riparto alle singole AASSRR delle risorse in parola sulla base del suddetto criterio, i cui esiti sono indicati nella seconda tabella del Verbale di confronto, per un totale di euro 2.064.690 per l'annualità 2022 ed euro 4.358.790 per l'annualità 2023, somme entrambe comprensive degli oneri riflessi in capo all'amministrazione;
 - definizione dei criteri e delle modalità di corresponsione dell'indennità in parola.

Ritenuto pertanto, in materia di indennità di pronto soccorso della dirigenza medica prevista dall'art. 1 comma 293 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, successivamente integrato dall'art. 1 comma 526 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 s.m.i. di:

- recepire ed approvare la ripartizione alle AASSRR, di cui alla prima colonna della seconda tabella del Verbale di confronto, della somma di euro 2.064.690,00 per l'anno 2022;
- dare atto che la somma di euro 4.358.790,00 per l'anno 2023, di cui alla seconda colonna della seconda tabella del Verbale di confronto, è già stata assegnata alle AASSRR con D.G.R. 20-8466/2024/XI del 22 aprile 2024.
- dare atto che le suddette somme sono entrambe comprensive degli oneri riflessi in capo all'amministrazione.

Dato atto che le somme di cui alla prima tabella del suddetto Verbale di confronto, in materia di incremento per l'anno 2023 della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive della dirigenza medica nell'ambito dell'emergenza urgenza ospedaliera *ex* art. 11 comma 1 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, le quali ammontano ad euro 3.665.358,00 - somma comprensiva degli oneri riflessi in capo all'amministrazione -, sono già state ripartite alle AASSRR con D.G.R. 20-8466/2024/XI del 22 aprile 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la spesa a carico delle AASSRR trova copertura come di seguito indicato:

- indennità di pronto soccorso (annualità 2022 e 2023): nei limiti delle risorse di cui articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 integrato con articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 11, comma 3 del D.L. n. 34 del 30/3/2023 così come convertito dalla legge n. 56 del 26 maggio 2023 che trovano copertura nell'ambito dei residui passivi del bilancio 2024 - missione 13 programma 1;

- prestazioni aggiuntive dirigenza emergenza-urgenza ospedaliera (annualità 2023): nei limiti delle risorse di cui all'art. 11 comma 1 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, che trovano copertura nell'ambito dei residui passivi del bilancio 2024 - missione 13 programma 1;
- prestazioni aggiuntive: nei limiti delle risorse di cui all'art. 1 commi 220, 221 della legge n. 213 del 30/12/2023 che trovano copertura nell'ambito delle risorse che saranno assegnate alle AA.SS.RR., stanziata nel bilancio 2024 - 2026 nell'annualità 2024, previste nella missione 13 programma 1 che saranno integrate a seguito della formale assegnazione del riparto a favore della Regione Piemonte da parte dello Stato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di prendere atto e recepire il verbale di confronto firmato in data 03/05/2024 tra la Regione Piemonte e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale avente ad oggetto “Verbale di Confronto tra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza dell'Area Sanità per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto di confronto regionale ex articolo 7 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021”, con il quale si prevede:

A) per le Prestazioni aggiuntive della dirigenza area sanità ex art. 89 del CCNL del 23/1/2024: la definizione delle linee di indirizzo, quanto ai presupposti ed ai limiti contrattuali previsti in relazione a tale istituto, nonché la definizione della tariffa oraria per l'anno 2024 ai fini della remunerazione delle stesse nella misura di € 100,00 al netto degli oneri riflessi in capo all'amministrazione, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1 commi 220, 221 della legge n. 213 del 30/12/2023;

B) per l'indennità di pronto soccorso della dirigenza medica di cui all'art. 1 comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, come integrato da quanto previsto all'art. 1, comma 526 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 s.m.i.: le linee di indirizzo in merito ai criteri ed alle modalità di corresponsione di tale indennità nonché il riparto alle singole AASSRR delle risorse in parola sulla base del criterio del valore percentuale uniforme dei dipendenti della dirigenza Area Sanità delle singole Aziende al 31.12.2023 prestante servizio in attività di emergenza-urgenza ospedaliera, i cui esiti sono indicati nella seconda tabella del Verbale di confronto, per un totale di euro 2.064.690 per l'annualità 2022 ed euro 4.358.790 per l'annualità 2023,

C) prestazioni aggiuntive del personale medico nell'ambito dell'emergenza-urgenza ospedaliera: riparto per un totale di euro 3.665.458,00 - comprensivi degli oneri riflessi in capo all'amministrazione - in relazione all'annualità 2023, assegnati alle AASSRR con D.G.R. 20-8466/2024/XI del 22.04.2024, per il finanziamento dell'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nell'ambito dell'emergenza-urgenza ospedaliera ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56;

2) di dare atto che

- le risorse previste per le prestazioni aggiuntive ex art. 89 del CCNL del 23/1/2024, trovano copertura, nei limiti di cui all'art. 1 commi 220, 221 della legge n. 213 del 30/12/2023,

nell'ambito delle risorse che saranno assegnate alle AA.SS.RR., stanziare nel bilancio 2024 - 2026 nell'annualità 2024, previste nella missione 13 programma 1 che saranno integrate a seguito della formale assegnazione del riparto a favore della Regione Piemonte da parte dello Stato,

- le risorse previste per indennità di pronto soccorso (euro 2.064.690 per l'annualità 2022 ed euro 4.358.790 per l'annualità 2023, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) trovano copertura, nei limiti di cui articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 integrato con articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 11, comma 3 del D.L. n. 34 del 30/3/2023 così come convertito dalla legge n. 56 del 26 maggio 2023, nell'ambito dei residui passivi del bilancio 2024 - missione 13 programma 1;
- le risorse previste per le prestazioni aggiuntive personale medico dell'emergenza-urgenza ospedaliera (euro 3.665.458,00 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione per l'annualità 2023), trovano copertura, nei limiti di cui all'art. 11 comma 1 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, nell'ambito dei residui passivi del bilancio 2024 - missione 13 programma 1;

3) di demandare a successivi provvedimenti dell'amministrazione regionale il sub-impegno e la liquidazione alle AASSRR delle predette somme;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8652-2024-All_1-allegato_1_-

1. _verbale_di_confronto_OOSS_Dirigenza_Area_Sanità_03.05.24.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**VERBALE DI CONFRONTO TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITA'**
**per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto di confronto regionale
ex articolo 7 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021**

L'articolo 7, comma 1 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, stabilisce la facoltà per le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso CCNL, di emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali e ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, linee generali di indirizzo agli enti o aziende anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa, ove prevista, tra le altre, nelle seguenti materie:

- b) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);
- j) piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234 e s.m.i.;

La Regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali con il presente verbale di confronto regionale ribadiscono i seguenti principi ispiratori:

- la conferma del ruolo del confronto e della contrattazione integrativa, come sede deputata all'assunzione delle decisioni e delle responsabilità connesse all'applicazione degli istituti contrattuali nelle realtà aziendali e la valorizzazione dei diversi strumenti di partecipazione previsti dal CCNL 2019-2021 nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali nazionali vigenti;
- la valorizzazione del confronto con le organizzazioni sindacali anche sul livello regionale quale momento di indirizzo e coordinamento delle politiche contrattuali, nel rispetto delle peculiarità aziendali;
- il perseguimento di un maggior livello di omogeneità nell'applicazione fra le diverse aziende;
- la valorizzazione e il riconoscimento della qualità e dell'impegno dei dirigenti per il perseguimento di più elevati livelli di risultato, di qualità professionale e di miglioramento nella qualità delle cure;
- l'informazione preventiva, nelle materie oggetto di confronto come elemento strategico per la realizzazione di livelli partecipativi utili al miglioramento del sistema;
- il perseguimento di sempre più elevati livelli, di trasparenza e legalità quale impegno delle parti.

Let. b) Linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria).

L'articolo 89, comma 2, del CCNL 2019-2021 conferma le disposizioni già contenute nell'articolo 115, comma 2, del CCNL 19.12.2019, consentendo alle aziende ed enti del SSN di richiedere in via eccezionale e temporanea ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari, ad integrazione delle attività istituzionali, ulteriori prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa o all'acquisizione di prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti.

L'articolo 27, comma 8 dello stesso CCNL stabilisce altresì che le aziende possono disporre l'acquisizione delle prestazioni in parola per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali

eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2, qualora sia necessario un impegno aggiuntivo, concordando l'applicazione dell'istituto con le équipes interessate in base al regolamento adottato dalle Aziende ed Enti. Resta fermo che l'esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.

Si precisa che ai fini dell'applicazione dell'istituto in argomento per impegno aggiuntivo deve intendersi la resa di orario in eccesso rispetto a quello previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 del CCNL 2019-2021 e non riconducibile a quello definito ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo.

L'art. 89, comma 6 del CCNL 2019-2021 prevede poi che qualora tra i servizi istituzionali da assicurare, eccedenti gli obiettivi prestazionali negoziati, vi siano i servizi di guardia notturna, l'acquisto di prestazioni aggiuntive, effettuabile in rigorosa conformità alle disposizioni contrattuali nazionali, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno anche la disciplina delle guardie.

Nell'applicazione dell'istituto in parola, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, prendendo a riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 - detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità. Tale limite, previsto dal comma 4, può essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 4.

In particolare, l'istituto:

- a) riveste carattere di eccezionalità e temporaneità e non può essere utilizzato quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzionali;
- b) può essere utilizzato di norma in presenza di carenza di dirigenti medici, veterinari e sanitari a tempo indeterminato o determinato rispetto alle previsioni dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati ai sensi della DGR 30-7328/2023/XI del 31/7/2024 "Approvazione Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2022 – 2024" e s.m.i.;
- c) va utilizzato in via prioritaria come strumento eccezionale e temporaneo per il governo e il contenimento delle liste di attesa; fermo restando quanto stabilito dall'articolo 27, comma 3 del CCNL 2019-2021 relativamente all'impegno orario eventualmente prestatato in eccesso all'orario di lavoro, può essere utilizzato per gli obiettivi aggiuntivi a quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2 solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati con le équipes ed assegnati ai dirigenti di ciascuna unità operativa;
- d) è remunerato ai sensi dell'articolo 89, comma 3 del CCNL 2019-2021 con la tariffa oraria pari a 80,00 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, elevabile sulla base delle linee di indirizzo regionali fino a 100,00 euro nel limite dell' invarianza finanziaria stabilita dal citato comma 4, limite integrabile secondo quanto previsto dalla stesso comma da parte Azienda nell'ambito delle esigenze specifiche

aziendali e previa informativa alle OO.SS. Aziendali, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal successivo comma 5;

e) è remunerato, qualora le relative prestazioni rientrino nei servizi di guardia notturna e sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 89, comma 6, nella misura di 640 euro lordi per ogni turno, il cui onere è a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

Le prestazioni aggiuntive effettuate dai dirigenti dell'area sanità nell'ambito dell'emergenza-urgenza saranno remunerate, per l'anno 2024, nei limiti delle risorse a disposizione, nella misura di 100,00 euro orari; in analogia a queste ultime, saranno remunerate nella misura di 100,00 euro anche le prestazioni aggiuntive effettuate dai dirigenti dell'area sanità nell'ambito del recupero delle liste di attesa; tutte le altre prestazioni aggiuntive effettuate dai dirigenti saranno remunerate, per l'anno 2024, nei limiti delle risorse a disposizione, nella misura di 100,00 euro.

L'istituto è inoltre utilizzabile:

- a fronte di effettive insufficienze degli organici delle discipline carenti sul mercato per le quali nell'ultimo triennio siano state indette normali procedure di reclutamento andate deserte;
- solo laddove risulti oggettivamente impossibile il ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato;
- in presenza di improvvisi aumenti di domanda di prestazioni.

Al fine di consentire alle AASSRR di garantire annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive secondo quanto previsto dall'art. 89 comma 4, le parti concordano un nuovo incontro al fine di definire i costi complessivi sostenuti dalle AASSRR per la remunerazione dell'istituto in parola per l'anno 2021, detratti gli eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge in relazione alla predetta annualità.

Prestazioni aggiuntive nell'ambito dell'emergenza-urgenza di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con legge 26 maggio 2023, n. 56 e della di cui alla L. n. 213 del 30/12/2023

La norma sopra richiamata, in sostanza, per affrontare la carenza del personale medico operante presso i servizi di emergenza-urgenza e per ridurre le esternalizzazioni in tale ambito, consente alle aziende ed enti del SSN di elevare le tariffe orarie riferite alle prestazioni aggiuntive effettuate dal predetto personale fino alla misura oraria di 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Al fine di far fronte alla relativa spesa la norma mette a disposizione delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano la somma di complessivi 50 milioni di euro destinati al personale medico.

La tabella B) allegata al D.L. 34/2023 assegna alla Regione Piemonte 3.665.458,00 € per il personale medico; tali risorse sono già state accertate e impegnate con atto DD 1950/2023.

Si dà atto che le suddette risorse, inoltre, sono state ripartite alle AASSRR con D.G.R. 20-8466/2024/XI del 22 aprile 2024 avente ad oggetto “Rimodulazione, ai sensi l’art. 9 comma 9 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, conv. in L. 15 dicembre 2023, n. 191, delle risorse del Fondo sanitario 2023 ripartite agli Enti del SSR con D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023”, parametrize sulla base del criterio del numero di ore di prestazioni aggiuntive effettuate nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri di cui all’art. 11 del D.L. 34/2023 nell’anno 2023, il cui esito di riparto è rappresentato nella seguente tabella:

Incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale dirigente servizi emergenza-urgenza: Art. 11, comma 1, DL 34/2023 - Anno 2023	
AASSRR	(€)
203 - TO3	595.624,63 €
204 - TO4	- €
205 - TO5	320.358,35 €
206 - VC	192.636,06 €
207 - BI	197.369,90 €
208 - NO	105.687,25 €
209 - VCO	42.008,25 €
210 - CN1	- €
211 - CN2	408.030,94 €
212 - AT	145.789,28 €
213 - AL	- €
301 - ASL CITTA' DI TORINO	587.409,61 €
904 - AZIENDA OSP. S.LUIGI	145.444,95 €
905 - AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA'	74.857,32 €
906 - AZIENDA OSP. S.CROCE E CARLE	159.102,46 €
907 - AZIENDA OSP. S.ANTONIO BIAGIO/ARRIGO	384.754,24 €
908 - AZIENDA OSP. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	306.384,75 €
909 - AO CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	- €
Totale complessivo	3.665.458,00 €

Let. j) Piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234 e s.m.i.;

L'articolo 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 stabilisce che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022"*.

L'articolo 1, comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197, modificato dall' art. 11, comma 3, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, incrementa i limiti di spesa lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della L. n. 234/2021, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

L'articolo 7 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019-2021, dà facoltà alle Regioni, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa e del confronto aziendale in relazione ad alcune materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021 e s.m.i..

L'articolo 75, comma 2, del predetto CCNL stabilisce che *"A decorrere dal 31.12.2021 e a valere dall'anno successivo, le risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge n. 234/2021, tenuto conto di , quanto previsto dall'art. 1, comma 526 della legge n. 197/2022, sono ripartite tra le regioni applicando agli importi annualmente disponibili i rispettivi coefficienti percentuali di cui all'allegata tabella A. Le risorse di pertinenza di ciascuna regione sono ripartite tra le Aziende ed enti, previo confronto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) (Confronto regionale), con integrale destinazione al Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui all'art. 73, comma 3, lett. a) di tale articolo"*.

La tabella A al predetto CCNL attribuisce alla Regione Piemonte dall'anno 2022 una quota parte delle predette risorse pari ad una percentuale del 7,647% calcolata sulla base del monte salari dei medici, dei veterinari e degli odontoiatri da Conto Annuale-Ragioneria Generale dello Stato 2021.

L'articolo 79 del CCNL 2019-2021 stabilisce quanto segue:

1. *"A decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso, compete una indennità di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio. L'importo è riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore.*
2. *l'importo di cui al comma 1 è incrementabile da ciascuna Azienda ed Ente in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. m) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).*

3. gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art. 73, comma 3, lett. a)".

I commi 3, lett. a) e 4, lett. a), dell'articolo 73 dello stesso CCNL stabiliscono l'incremento del fondo condizioni di lavoro delle Aziende ed Enti con le risorse di cui all'articolo 75, comma 2 per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'articolo 79.

L'Aran con l'orientamento applicativo ASAN 110 del 14 febbraio 2024 ha precisato che l'articolo 75, comma 2 del CCNL citato consente alle Regioni e alle Aziende di utilizzare anche le risorse stanziare per gli anni 2023 e 2024 dall'articolo 1, comma 526 della L. n. 197/2022.

In considerazione della ratio dell'indennità, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, si dà atto che è stata rilevata la numerosità totale del personale della dirigenza Area Sanità che presta attività nei suddetti servizi, e al fine di uniformare il riparto dell'indennità in parola tra le AASSRR è stata effettuata un'analisi di coerenza tra tale dato e il rapporto percentuale uniforme di ogni Azienda,; pertanto le risorse assegnate alla Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 1, comma 293 della L. 234/2021, e dell'articolo 1, comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 e s.m.i., e che incrementano il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro, per gli anni 2022, 2023, sono ripartite tra le Aziende del SSR, con la quantificazione operata dalla sottostante tabella in rapporto al valore % uniforme dei dipendenti della dirigenza Area Sanità della singola Azienda al 31.12.2023, prestante servizio in attività di emergenza-urgenza ospedaliera, i cui esiti sono rappresentati nella seguente tabella:

Idennità di Pronto Soccorso - Dirigenza Area Sanità	articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234	articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 integrato con articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 11, comma 3 del DL 34/2023
AASSRR	Anno 2022	Anno 2023
203 - TO3	125.132,73 €	264.169,09 €
204 - TO4	149.615,22 €	315.854,35 €
205 - TO5	92.489,41 €	195.255,42 €
206 - VC	68.006,92 €	143.570,16 €
207 - BI	68.006,92 €	143.570,16 €
208 - NO	65.286,64 €	137.827,35 €
209 - VCO	57.125,81 €	120.598,93 €
210 - CN1	114.251,62 €	241.197,87 €
211 - CN2	70.727,19 €	149.312,96 €
212 - AT	78.888,02 €	166.541,38 €
213 - AL	100.650,24 €	212.483,83 €
301 - ASL CITTA' DI TORINO	250.265,44 €	528.338,18 €
904 - AZIENDA OSP. S.LUIGI	68.006,92 €	143.570,16 €

905 - AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA'	130.573,28 €	275.654,70 €
906 - AZIENDA OSP. S.CROCE E CARLE	108.811,07 €	229.712,25 €
907 - AZIENDA OSP. S.ANTONIO BIAGIO/ARRIGO	97.929,96 €	206.741,03 €
908 - AZIENDA OSP. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	84.328,58 €	178.027,00 €
909 - AO CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	334.594,03 €	706.365,18 €
Totale complessivo	2.064.690,00 €	4.358.790,00 €

Premesso quanto sopra, si prende atto che ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del CCNL 2019-2021 il beneficio compete, al fine di garantire un'omogeneità di trattamento, oltre che ai dirigenti incardinati nei servizi di pronto soccorso, anche a quei dirigenti che, pur non incardinati, hanno prestato, sulla base di piani di lavoro, turni lavorativi presso gli stessi servizi purché questi ultimi prestino attività di accettazione e dimissione in pronto soccorso dell'utenza; non competerà invece a quei dirigenti che hanno effettuato attività lavorativa ad altro titolo (ad esempio a titolo di consulenza) o comunque al di fuori della turnistica.

Inoltre, ferme restando diverse determinazioni della contrattazione collettiva integrativa, l'indennità sarà attribuita presso ogni Azienda nella misura minima di euro 20 con decorrenza 1° gennaio 2022 e fino al 31 maggio 2023 e a euro 50 dal 1° giugno 2023 per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio.

Tale valore (che andrà riproporzionato per frazioni inferiori a 12 ore) assorbe il valore dell'indennità riconosciuto dall'articolo 79, comma 1 del CCNL e dovrà comunque essere ridotto qualora le risorse a disposizione non dovessero essere sufficienti a garantirlo. Le aziende utilizzeranno invece le risorse che dovessero ancora essere disponibili a consuntivo e fino al loro completo utilizzo per incrementare l'anzidetto compenso proporzionalmente al numero di ore effettuate da ciascun dirigente.

I criteri di riparto delle risorse tra le aziende hanno validità per il biennio 2022-2023. Per l'anno 2024 e seguenti le parti si riservano di rivederli sulla base delle variazioni eventualmente intervenute nei servizi di pronto soccorso nell'anno 2024 e successivi.

Torino, 03 maggio 2024

Il Direttore Sanità firmato in originale

Il Dirigente del Settore
Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR firmato in originale

ANAAO ASSOMED firmato in originale

CIMO firmato in originale

FASSID	firmato in originale
AAROI EMAC	firmato in originale
FP CGIL	firmato in originale
FVM	firmato in originale
FESMED	firmato in originale
FEDERAZIONE CISL MEDICI	firmato in originale
UIL FPL	firmato in originale